

REGIONE VENETO

L.R. 27 aprile 2015, n. 6. (Art. 55)

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

Publicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2015, n. 41.

(...)

Art. 55 Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese.

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale veneto, in attuazione dell'*articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese"*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"*, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della *legge n. 134 del 2012*.

2. È fatto salvo quanto riscosso dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di revoca delle agevolazioni di cui al comma 1 per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

3. Nei casi di violazione dell'*articolo 20, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile"*, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria o di mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti gli eventuali provvedimenti di revoca totale già adottati.

(...)